SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1553)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

Onorevoli Senatori. — La gestione delle società in amministrazione straordinaria si sta sempre più indirizzando verso la ricerca di nuove soluzioni imprenditoriali che consentano il salvataggio delle imprese più efficienti, mediante la loro cessione ad altri imprenditori, e, quindi, la difesa dei livelli occupazionali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale autorità di vigilanza delle amministrazioni straordinarie, ha, con propria direttiva, invitato i commissari ad accelerare al massimo la definizione di tali soluzioni. Con l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212, si è, altresì, espressamente attribuito alle amministrazioni straordina-

rie un ulteriore strumento per rendere più agevole la conclusione delle cessioni degli stabilimenti, consistente nella considerazione della cosiddetta redditività negativa ai fini della valutazione del prezzo di cessione delle aziende.

Inoltre, con il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, si è introdotta la possibilità di ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per gli esuberi di personale che si verifichino nel corso o in conseguenza delle cessioni.

In conformità a tale orientamento, negli ultimi tempi, sono state poste in essere cospicue cessioni di imprese commissariate e, nello stesso tempo, sono state avviate numerose trattative.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Purtroppo, ostacoli e difficoltà di varia natura contribuiscono a rallentare in non pochi casi la definizione delle trattative in corso, rendendo ancora più difficile la cessione soprattutto nei casi in cui il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa sia scaduto o sia per scadere; e ciò in quanto, com'è agevolmente intuibile, il fatto che le imprese siano operative può risultare condizione imprescindibile ai fini della cessione.

Per queste considerazioni, già con l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 62 del 1984 si provvide a prolungare di otto mesi il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, consentendo che in tal modo si portassero a compimento alcune importanti trattative (come per la Maraldi); ma, per non attribuire alla proroga suddetta la natura di una estensione di carattere permanente, fu stabilito un limito temporale alla detta norma, limite scaduto il 31 dicembre 1984.

Senonchè, negli ultimi mesi e prevedibilmente nei prossimi, diverse imprese commissariate (I.PLA.VE., Rossi Sud, Pan Electric, Salvarani, eccetera), che hanno in corso di definizione concrete trattative per la cessione dei complessi aziendali, a causa della già intervenuta o prossima scadenza dell'anzidetto termine massimo dell'esercizio di impresa, vedono gravemente pregiudicata la positiva conclusione delle trattative stesse.

Si rende perciò necessario prevedere la possibilità per dette imprese di una proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio, espressamente finalizzata alla conclusione delle trattative medesime. Tale proroga, stabilita in nove mesi dalla scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio dell'impresa, per tenere conto delle situazioni pregresse in relazione alle quali il periodo sia parzialmente consumato, è limitata ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo per le imprese per le quali, invece, il termine stesso di continuazione dell'esercizio verrà a scadere successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto-legge viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

- 1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1º maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.
- 2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI